

Newsletter LPP Focus edizione giugno 2011

Argomenti:

- Pianificazione fiscale nella previdenza professionale: opportunità o rischio?
- Aggiornamento sulla riforma strutturale
- Piccolo taglio nella rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità

Pianificazione fiscale nel secondo pilastro – opportunità o rischio?

Le imposte e i piani di risparmio fiscale sono strettamente connessi alla previdenza professionale, come si evince già dalla Costituzione federale, che all'art. 111 crea i presupposti giuridici per il trattamento fiscale della previdenza professionale. Ne conseguono disposizioni fiscali nell'ambito del diritto previdenziale (artt. 80–84 LPP) e numerose altre disposizioni implicitamente rilevanti dal punto di vista fiscale.

Dott. ssa Annemarie Imhof Schaedler, Servizio giuridico Prestazioni Vita, Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, Dott. ssa Dietmar Praehauser, esperto di assicurazioni pensionistiche con attestato professionale federale, Zurigo Consulenza per le casse pensioni SA

Fanno sempre più discutere anche le sentenze del Tribunale federale, come quella del marzo 2010 che prevede l'applicazione di un periodo di attesa di tre anni non solo sui riscatti effettuati, ma anche sull'intera prestazione di libero passaggio. Dobbiamo partire dal presupposto che le autorità fiscali cantonali applicheranno la sentenza, anche se il relativo testo di legge autorizza solo un'interpretazione meno restrittiva, limitata al blocco dei riscatti effettuati (artt. 79 cpv. 3 LPP). In questo contesto, è interessante notare che per le autorità fiscali sono vincolanti solo gli artt. 80–84 LPP, ma non i restanti articoli e le disposizioni della LPP implicitamente rilevanti dal punto di vista fiscale.

I dibattiti in corso vertono sostanzialmente sulla questione dell'elusione fiscale, che entra in considerazione soprattutto quando le misure adottate mirano a ottenere ingenti risparmi fiscali, pur senza migliorare sensibilmente la situazione previdenziale.

I nuovi regolamenti sulla prosecuzione dell'attività lavorativa per i lavoratori più anziani nell'ambito della prima fase della riforma strutturale (si veda anche la Newsletter LPP

Focus di ottobre 2010) sollevano ovviamente anche questioni di natura fiscale. Nel caso dell'esercizio dell'attività lavorativa dopo l'età pensionabile ordinaria (art. 33b LPP), sono ad esempio consentiti ulteriori riscatti fino all'età massima di 70 anni, ma solo fino al livello previdenziale dell'età pensionabile ordinaria. La prosecuzione dell'attività lavorativa non genera pertanto alcun nuovo potenziale di riscatto (cfr. Comunicazione UFAS n. 121). Lo stesso vale naturalmente anche per la riduzione del grado di occupazione mantenendo la previdenza al livello del precedente salario assicurato (art. 33a LPP). In questo caso, tuttavia, il riscatto è consentito fino al livello del precedente salario assicurato.

Per i lavoratori indipendenti si pone anche la questione circa il corretto ammontare del salario assicurato, poiché ovviamente possono verificarsi notevoli oscillazioni da un anno all'altro. In questo caso, per praticità ci si basa sui conteggi AVS e sul guadagno medio degli ultimi anni. Al riguardo, come accade spesso nelle problematiche di natura fiscale, esiste tuttavia un certo grado di discrezionalità.

Se una persona assicurata presso più istituti di previdenza (IP) ha pendente presso uno di essi un prelievo anticipato per la proprietà di abitazione (PPA), di regola la Comunicazione UFAS n. 88 consente di effettuare un riscatto presso altri IP, in genere non viene effettuata un'analisi consolidata. Tuttavia, anche in presenza di più istituti di previdenza, alcune autorità fiscali non

permettono alcun riscatto, finché non è stato rimborsato il prelievo anticipato effettuato presso uno degli IP.

In generale, per i progetti fiscalmente rilevanti è opportuna una pianificazione tempestiva, in particolare anche in vista del pensionamento. Se la situazione iniziale è

Zurigo Consulenza per le casse pensioni SA (CCP) è stata fondata nel 1984 come società affiliata, giuridicamente indipendente, di Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA. Offre consulenza agli istituti autonomi di previdenza in tutti i settori della previdenza professionale e nei settori affini ed eroga servizi amministrativi alle Fondazioni collettive Vita affiliate di Zurich e alle casse pensioni esterne. Oltre alla tradizionale attività peritale ai sensi dell'art. 53 della LPP, la CCP eroga anche servizi secondo le norme contabili internazionali (IFRS, US-GAAP). www.zurich.ch/PKB

incerta, è bene contattare anzitutto le autorità fiscali cantonali ed eventualmente presentare una richiesta scritta alle autorità fiscali competenti.

Riassumendo, occorre tenere presente che nella previdenza professionale la possibilità di risparmio fiscale si è progressivamente trasformata nel rischio di imposizione fiscale. E questa tendenza è destinata ad accentuarsi ulteriormente. Zurigo Consulenza per le casse pensioni SA e gli esperti in materia fiscale di Zurich Vita Svizzera vi aiutano a tenere sotto controllo il rischio di imposizione fiscale nel settore previdenziale.

L'aumento delle normative crea malumore

Della riforma strutturale e delle relative modifiche legislative abbiamo già parlato nelle precedenti edizioni della Newsletter. La realizzazione della seconda fase ha sollevato reazioni vivaci ancor prima di iniziare.

Barbara Koch Houji e dott. Dietmar Praehauser, esperti di assicurazioni pensionistiche con attestato professionale federale, Zurigo Consulenza per le casse pensioni SA

Mentre la prima tappa della riforma – in vigore dal 1° gennaio 2011 – non ha bisogno di ulteriori commenti, la seconda fase – con la consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza che dovrebbe entrare in vigore al 1° luglio – ha invece sollevato reazioni molto negative e talvolta anche violente. La nuova ordinanza è stata aspramente contestata da tutti gli operatori della previdenza professionale.

Al termine di un acceso dibattito, Didier Burkhalter ha chiesto all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS di rivedere alcuni punti della bozza dell'ordinanza. Il nuovo disegno di legge, con le modifiche che gli oppositori hanno definito troppo interventiste, dovrà essere presentato ancora prima delle vacanze estive. Nella sostanza il Consiglio federale è riuscito ad imporsi, anche se in qualche punto ha accolto le proposte dei critici.

Dando seguito a uno dei punti maggiormente contestati, andrà ridimensionata l'alta vigilanza, che disporrà di un budget inferiore e di meno personale. I piccoli istituti di previdenza non dovranno inoltre creare ampi sistemi di controllo interni. Saranno invece mantenuti alcuni elementi centrali oggetto di contestazioni, come ad esempio il nuovo articolo 46 (Miglioramento delle prestazioni in caso di riserve di fluttuazione non integralmente costituite) oppure l'importanza recentemente attribuita all'organo di revisione.

Piccolo taglio nella rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità

Scaduto il finanziamento aggiuntivo temporaneo mediante l'imposta sul valore aggiunto – in corso dal 2011 al 2017 – la revisione dell'AI 6b dovrà compensare il deficit previsto di circa CHF 1 miliardo. Questo pacchetto di misure riguarda in primo luogo le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. In questo modo il Consiglio federale assolve l'incarico conferitogli dal Parlamento di risanare l'AI soprattutto mediante i tagli alle spese, rimettendo definitivamente in sesto i conti dell'AI.

Considerato che, grazie alla quarta e alla quinta revisione dell'AI, con la diminuzione delle nuove rendite il deficit dell'assicurazione invalidità federale si è stabilizzato, con il secondo pacchetto della sesta revisione dell'AI (revisione 6b) il Consiglio federale intende risparmiare solo 325 milioni degli 800 milioni di franchi inizialmente preventivati. La tendenza che attesta il calo delle possibilità di essere riconosciuti invalidi è confermata anche dai nuovi parametri tecnici LPP 2010. Rispetto ai parametri LPP 2005, ci si attende fino al 30% in meno di nuovi beneficiari della rendita AI.

Un argomento molto discusso è la riduzione delle rendite correnti. Tali riduzioni saranno realizzate attraverso un sistema di rendite senza scaglioni. Ogni grado d'invalidità viene assegnato direttamente a un determinato livello di rendita. In questo modo si vuole evitare di indurre a rinunciare a un impiego a tempo parziale, per paura di una riduzione della rendita. Anche in base alla nuova regolamentazione, a partire da un grado d'invalidità dell'80% viene tuttavia concessa una rendita completa, poiché il Consiglio federale ritiene che una capacità di guadagno

residua del 20% o inferiore difficilmente possa ancora essere utilizzata.

Il nuovo sistema dovrebbe tagliare circa 41'000 delle 280'000 rendite ad oggi corrisposte. Inizialmente i tagli previsti erano 110'000. Saranno circa 26'000 i beneficiari che subiranno effettivamente una decurtazione della rendita, poiché grazie alle prestazioni complementari una parte degli interessati non sarà danneggiata dalle nuove condizioni.

Nell'edizione di ottobre 2010 della Newsletter avevamo illustrato le ripercussioni di un sistema di rendite senza scaglioni. Dato che il taglio interesserà un numero inferiore di rendite AI, anche gli effetti della revisione sulla previdenza professionale saranno meno rilevanti. Il fabbisogno di capitale di copertura supplementare risulterà quindi nettamente inferiore ai CHF 340 milioni precedentemente stimati.

Redazione: Richard Klaus,
044 628 44 83, richard.i.klaus@zurich.ch

Editore

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA
Thurgauerstrasse 80
8050 Zurigo
www.zurich.ch



Because change happenz®